

A TRENT'ANNI DALLA LEGGE SULLA CITTADINANZA. INVERTIRE LA TENDENZA E RIFORMARE LA NORMATIVA PRIMA DELLA FINE DELLA LEGISLATURA

1. ELEMENTI INTRODUTTIVI

Dal 5 febbraio 1992, giorno di approvazione della legge sulla cittadinanza, ci separano trent'anni. In questi tre lunghi decenni l'Italia è cambiata radicalmente. Nel 1992 erano residenti in Italia poco più di **300mila** cittadine straniere. Oggi sono più di **5 milioni**. I luoghi di lavoro e di formazione, lo sport e gli spazi di socialità, le organizzazioni solidali e i sindacati sono caratterizzati dalla partecipazione strutturale e qualificante di persone che, a vario titolo, hanno un *background migratorio* nella biografia personale o familiare. La dimensione scolastica è quella più rappresentativa del cambio di paradigma. Secondo i dati MIUR, il 10,3% degli/delle studente è di nazionalità non italiana, con il 6,8% di straniere nate in Italia. Per altro, quella degli/delle studente straniere nate in Italia è la sola componente in aumento nella popolazione scolastica.

Anche al di là della dimensione quantitativa, le persone che vivono stabilmente in Italia e che sono prive della cittadinanza italiana contribuiscono, in maniera crescente, a rendere la società italiana più ricca e dinamica

Per contro, il legislatore non ha finora adeguato la normativa ai mutati dati di realtà. Il trentennale della legge n. 91/92 può essere l'occasione giusta per discutere pubblicamente della crisi strutturale in cui versa l'istituto della cittadinanza nel nostro paese e per **accelerare il percorso di approvazione di una nuova legge.**

2. FORME DELL'ESCLUSIONE

Non si tratta di un tema tra i tanti. Al contrario, i modi di acquisto della cittadinanza italiana sono, dal punto di vista della teoria politica, uno dei criteri fondamentali attraverso i quali leggere la congruità di un ordinamento giuridico e la qualità della democrazia. In maniera meno astratta, la legge sulla cittadinanza ha un impatto diretto sulla qualità della vita.

L'insieme delle persone sistematicamente escluse dalla cittadinanza italiana è eterogeneo. Ne fanno parte:

A) I bambini e le bambine nate in Italia e figli/e di genitori di origine non italiana non acquisiscono la cittadinanza con la nascita ma possono richiederla solo al compimento dei 18 anni, nell'ambito di procedure che non di rado terminano con un diniego.

B) I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze nate altrove e che crescono in Italia non possono neanche ambire all'ottenimento della cittadinanza ai 18 anni: sono vincolati alle scelte e alle possibilità dei genitori e spesso hanno possibilità di provare a diventare cittadine italiane solo in età adulta

C) Gli/le adultæ che vivono stabilmente in Italia possono richiedere la cittadinanza italiana, nella maggior parte dei casi, soltanto dopo 10 anni di residenza ininterrotta nel paese e solo se dispongono di una soglia di reddito. Quest'ultimo criterio discrimina ingiustamente le persone e le famiglie con fragilità economiche, spesso acuite dalle crisi economiche e sociali. In aggiunta, anche quanto la persona richiedente soddisfi i requisiti, da una parte è sottoposta ad ulteriori procedure molto onerose ed estremamente escludenti, dall'altra, alla luce del principio di discrezionalità della pubblica amministrazione, non ha comunque la certezza di ottenere la cittadinanza.

A fronte di queste circostanze, l'esclusione dalla cittadinanza italiana, anche dopo un lunghissimo soggiorno nel paese, è un evento tutt'altro che remoto. Questa condizione produce e riproduce diseguaglianze strutturali. Chi è escluso dalla cittadinanza ha spesso, ad esempio, una posizione subalterna e più precaria nel mercato del lavoro e nei confronti del welfare, è escluso dal diritto di voto, ha molte limitazioni negli spostamenti, ha limitazioni nell'attività sportiva agonistica, può non avere le stesse possibilità formative scolastiche o extra scolastiche dei propri coetanei con cittadinanza italiana. È generalmente vincolato al rinnovo costante del permesso di soggiorno e, in caso di impossibilità, al rischio di un trasferimento coatto in un altro paese.

Gli effetti negativi della legge n. 91/92 operano anche su un altro livello. La presenza consolidata, nel nostro ordinamento giuridico, di una norma così iniqua, identitaria e classista contribuisce all'immobilità sociale e legittima il razzismo diffuso. Contrariamente a quanto prescritto dalla Costituzione questa legge consegna a una fascia di popolazione una penalità strutturale. Il 10,3% dei e delle giovani non italianæ che frequentano le scuole italiane si trova ad affrontare la vita con una pesante zavorra che rischia di farli rimanere costantemente indietro e gli/le espone a costanti discriminazioni.

3. SANARE UNA FRATTURA LUNGA TRENT'ANNI

Nell'auspicare un intervento del legislatore, è necessario prefigurare quale dovrebbe essere il contenuto minimo che una nuova normativa dovrebbe avere. Se è indubbiamente indispensabile l'approvazione rapida di una nuova legge, infatti, è ugualmente vero che non è sufficiente una legge qualsiasi. Ogni scelta sulle modalità di acquisto della cittadinanza ha una precisa dimensione politica. Da questo punto di vista, è necessario che la nuova normativa sia fondata su criteri e procedure radicalmente lontani da quelle attuali.

È indispensabile:

A) Riconoscere la cittadinanza italiana a chi nasce sul territorio italiano, senza che debba aspettare il compimento del diciottesimo anno.

B) Prevedere una modalità di acquisto specifica per chi, pur non nascendo in Italia, si formi nel nostro paese. Il cosiddetto *ius soli*, infatti, anche se disegnato nella misura più accessibile possibile, non può essere l'unico criterio di acquisto della cittadinanza ma deve essere accompagnato da canali di riconoscimento specifici anche per chi è nato altrove, nell'ambito di criteri che premiano la mera permanenza continuativa in Italia.

C) Introdurre criteri che incentivino l'accesso alla cittadinanza per gli/le adultø che vivono stabilmente in Italia. Non è tollerabile, infatti, che sia richiesto un periodo così lungo di residenza anagrafica e che siano escluse le persone prive di un reddito adeguato.

D) Prevedere che il percorso giuridico verso la cittadinanza sia configurato, per tutte le ipotesi, come un diritto soggettivo e non come interesse legittimo, con tutte le garanzie ad esso associate. Inoltre, i 24 mesi, prorogabili a 36, a disposizione della pubblica amministrazione per l'analisi delle domande di cittadinanza per matrimonio e per *naturalizzazione* rappresentano un'enormità. È necessario ridurre considerevolmente tale termine e introdurre il criterio del silenzio-assenso per prevenire i diffusi ritardi dell'amministrazione. La semplificazione dei criteri e delle procedure alleggerirebbe anche gli oneri a carico delle pubbliche amministrazioni interessate dalle procedure di valutazione delle domande.

Un dato restituisce puntualmente l'idea della posta in gioco. Se l'Italia avesse nel suo ordinamento il riconoscimento la cittadinanza per chi nasce in Italia, più di 800 mila stranieri sarebbero cittadini italiani, con un indubbio vantaggio per la qualità dei diritti a loro riconosciuti e per il sistema paese nel suo complesso.

4. APPROVARE LA RIFORMA DELLA CITTADINANZA PRIMA DELLA FINE DELLA LEGISLATURA

L'iter parlamentare in corso, che potrebbe determinare l'approvazione di una nuova legge sulla cittadinanza, procede a rilento. In moltissime occasioni, negli ultimi trent'anni, l'ipotesi di una riforma della cittadinanza è stata schiacciata dalla retorica per cui ci sarebbero costantemente altre urgenze che assorbono l'attività del legislatore. È una logica che rifiutiamo convintamente.

Per prevenire il rischio che, in concomitanza con il trentesimo anniversario dell'approvazione delle legge n. 91/92, si rinnovino, nel dibattito istituzionale, generici richiami alla necessità di una nuova legge senza che, nei fatti, si determini un netto cambio di passo nell'iter parlamentare in corso, indichiamo una finestra temporale precisa come limite massimo all'interno della quale, nella prospettiva delle e dei giovani prive della cittadinanza italiana, è indispensabile approvare una nuova legge: **non vogliamo che la legge n. 91/92 compia il suo trentunesimo compleanno**. Un numero crescente di giovani non formalmente italiani - sostenuti da tantissime organizzazioni e istituzioni - chiede a gran voce un netto cambio di passo.

Sarebbe intollerabile che l'iter in corso non si concluda positivamente e che ci ritrovassimo, tra un anno, a riaffermare ancora una volta le ragioni di una nuova legge nel silenzio istituzionale. Per questa ragione, pensiamo che **i membri della Commissione Affari Costituzionali e il suo Presidente, i gruppi parlamentari, le figure apicali delle forze politiche e tutte i parlamentare abbiano davanti una grande responsabilità e un grande opportunità: contribuire, qui e ora, a realizzare una società più giusta.**

RETE PER LA RIFORMA DELLA CITTADINANZA